

Prot. n. L61/RNS  
Bologna, 26 giugno 2023

**Oggetto:**

*Alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana: istruzioni operative I.n.p.s. per la copertura figurativa dei contributi*

*Sommario*

*L'I.n.p.s. si occupa nuovamente dell'ammortizzatore sociale "unico", al fine di rendere note le modalità di compilazione delle denunce contributive per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore.*

Facendo seguito alle nostre precedenti Circolari, per opportuna ed immediata conoscenza, si informa che l'I.n.p.s., con il **Messaggio 22 giugno 2023, n. 2325 (allegato 1)**, ha reso noti ulteriori chiarimenti inerenti le **modalità operative attraverso le quali rendere effettiva la copertura figurativa dei contributi correlata all'ammortizzatore sociale "unico"**, a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali.

Come noto, ai sensi del comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge n. 61/2023<sup>1)</sup>, l'integrazione al reddito, riconosciuta dall'I.n.p.s., è caratterizzata da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.

In merito, l'Istituto previdenziale, con Circolare n. 53/2023<sup>2)</sup>, ha precisato che avendo detto trattamento "natura di **"ammortizzatore unico"**, che si affianca a quelli attualmente esistenti, la contribuzione figurativa di cui trattasi sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall'articolo 6<sup>3)</sup> del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

Ai fini suddetti, pertanto, l'I.n.p.s. indica le modalità di compilazione dei flussi contributivi e precisa che l'accredito della contribuzione avviene all'esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della predetta misura.

Più precisamente, i datori di lavoro:

a) del **settore privato**, con dipendenti iscritti AGO e ad altri fondi speciali, devono valorizzare la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione "**AUA**", avente il significato di "**Ammortizzatore Unico Alluvionati**", valorizzando altresì il campo "tipo copertura" delle settimane con le ordinarie modalità.

Nell'elemento <Giorno>, interessato dall'evento, devono essere fornite le informazioni utili rispetto la tipologia e la durata dell'evento, nonché alla ricostruzione corretta dell'estratto conto contributivo, ossia:

<sup>1)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L 49 – del 5 giugno 2023.

<sup>2)</sup> Si veda la Circolare dell'Ufficio Legislazione Lavoro prot. RNS L 51 – dell'8 giugno 2023.

<sup>3)</sup> Articolo 6 - **Contribuzione figurativa**

"1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario".



- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

Per quanto riguarda la determinazione del valore da indicare nell'elemento <DiffAccredito>, l'Istituto chiarisce che lo stesso deve essere determinato sulla base della **retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate**, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili;

b) **del settore agricolo**, relativamente alla posizione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) ed a tempo determinato (OTD), devono esporre nel flusso <PosAgri>/<DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando i seguenti elementi:

1. in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>, il codice "J", avente il significato di "Evento figurativo atipico";
2. in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>, il codice "AL", avente il significato di "Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023";
3. in <PeriodoEventoFig> in dovrà essere indicato il **periodo di sospensione**: <DataInizioEv> e <DataFineEv> e il numero complessivo di giornate di sospensione (elemento <NumGiornateEv> );
4. in <RetrPersaMese>, la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 148/2015.

Con particolare riferimento al calcolo della c.d. **retribuzione persa per gli OTD**, l'I.n.p.s. richiama le precisazioni di cui al paragrafo 1.3 - "Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato" - del proprio Messaggio n. 1653/2019<sup>4</sup>, applicabili per quanto compatibili con la peculiare struttura della retribuzione di tale tipologia di rapporto di lavoro.

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

a cura  
Ufficio Legislazione del lavoro

**Allegati:**

- 1) **I.n.p.s. - Messaggio 22 giugno 2023, n. 2325**

**<sup>4</sup> 1.3 Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato**

Si precisa che per retribuzione persa (RP) si intende la retribuzione che il lavoratore ha perso per effetto di assenze intervenute per eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo. **Tale importo sarà quindi sempre rapportato alle effettive giornate dell'evento.** Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità ed altre gratificazioni annuali e periodiche. Sono inoltre esclusi, in quanto non computabili al fine della determinazione della retribuzione globale annua, i premi di produzione, gli importi dovuti per ferie e festività non godute, gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti. Dovranno altresì essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio, il lavoro straordinario), fermo restando invece l'inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti).

Per quanto riguarda la retribuzione persa, dal secondo trimestre 2019 deve essere quindi denunciato l'importo della retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza intervenute per gli eventi tutelati. Nel DMAG viene modificata conseguentemente la denominazione del campo in RP in luogo di RPG (retribuzione persa giornaliera).

Rimane confermato che la retribuzione persa è richiesta esclusivamente in presenza di tipi di retribuzione S, T, N, C, R, D e B. Il dato rimane obbligatorio.

La retribuzione persa deve essere minore o uguale alla retribuzione teorica mensile (RTM).